

WORKSHOP AMBIENTE

ASPETTI LEGISLATIVI SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

AVVOCATO ELENA NIERI

LE SCELTE DEL PRODUTTORE

Allo stato dell'arte, il produttore di “materiale derivante da scavo” si trova di fronte alle seguenti possibilità:

- I) Terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (**art. 185**);
- II) Terre e rocce da scavo utilizzabili come sottoprodotto;
 - II. a) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore sino al 6/10/2012 (**art. 186**);
 - II .b) Regole per utilizzo del materiale da scavo in vigore dopo il 6/10/2012 (**D.M. 161**)
- III) Terre e rocce da scavo da considerarsi “rifiuti”
 - III. a) 17 05 04, materiali da scavo non pericolosi;
 - III. b) 17 05 03 materiali da scavo contenenti sostanze pericolose;

Terre e rocce pulite

escluse sia dal regime dei rifiuti sia dal regime dei sottoprodotti

In forza di legge n.2/2009, a far data dal Gennaio 2009, all'art. 185 è stata aggiunta la seguente "esclusione":

Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato in corso attività di costruzione ,
ove sia certo il riutilizzo allo stato naturale e nello stesso sito;

Interpretazione stretta:

- Per concetto di attività di costruzione vedi art. 3 DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia
- Per assenza di contaminazione vedi allegato 5 tab. 1 D.L.vo 152;
- Nessun trattamento ma utilizzo tal quale;
- Definizione di "sito" vedi art. 240 D.L.vo 152 (int. dalla Legg 28/2012) "area o porzione di territorio, geografica definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali e compr. di eventuali strutture edilizie ed impianti"

Il Decreto Ministeriale N. 161/12

Il regolamento [fissa le finalità](#) (*miglioramento risorse naturali e prevenzione produzione rifiuti*) [stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare](#) (*sulla base delle condizioni previste dall'art. 184-bis c. 1 D.Lgs. 152/06*) affinché i materiali da scavo siano considerati [sottoprodotti e non rifiuti](#).

Il regolamento stabilisce anche le [procedure e modalità di gestione e di utilizzo](#) dei materiali da scavo.



Sottoprodotto D.Lgs. 152/06 art. 184 bis	Materiali da scavo D.M.161/2010 (art. 4)
È un sottoprodotto e <u>non un rifiuto</u> ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:	In applicazione dell'art. 184-bis, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, è un sottoprodotto di cui all'art. 183 c. 1, lettera qq) il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;	a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera di cui è parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

Sottoprodotto D.L. 152/06 art 184 bis	Materiali da scavo D.M.161/2010 art. 4
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;	b) è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo di cui all'All. 5: 1) nel corso dell'esecuzione della <u>stessa opera</u> nel quale è stato generato, o di <u>un'opera diversa</u>, per: la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in <u>processi produttivi</u>, in sostituzione di materiali di cava;

Sottoprodotto D.Lgs. 152/06 art 184 bis	Materiali da scavo D.M. 161/2010 art. 4
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;	c) è idoneo a essere utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'All.3;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.	d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b) soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

Definizioni (art. 1)

«**MATERIALI DA SCAVO**» (c. 1 lett. b)

suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni in alveo;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (????).

Definizioni (art. 1)

«**SITO**» (c. 1 lett. l)

area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, incluso l'eventuale riporto)

ove *avviene lo scavo* «**sito di produzione**» (c. 1 lett. m)

o *l'utilizzo del materiale* «**sito di destinazione**» (c. 1 lett. n)

come risultante dal «**Piano di Utilizzo**» (c. 1 lett. h) definito in art. 5

Piano di Utilizzo (PU): disposizioni procedurali (art. 5)

QUANDO SI PRESENTA:

- Il PU è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno 90 gg. prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.
- Il proponente ha facoltà di presentare il PU in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.
- Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una **procedura di VIA**, l'espletamento di quanto previsto dal Regolamento **deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione**.

Piano di Utilizzo (PU): disposizioni procedurali (art. 5)

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PU:

- entro 90 gg dalla presentazione del PU (o di eventuali integrazioni) – da richiedersi entro 30 gg dalla presentazione - Autorità competente approva o rigetta il PU.
- Entro 30 gg dalla presentazione, l'Autorità competente può chiedere ad ARPA, con provvedimento motivato, una verifica dei requisiti di qualità ambientale
- Entro 45 gg ARPA, che può chiedere approfondimenti in contraddittorio col proponente, comunica gli esiti all'Autorità competente.
- In assenza di provvedimento (di appr./rigetto), silenzio-assenso ?

Piano di Utilizzo (PU): disposizioni procedurali (art. 5)

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PU:

- In caso di diniego, il proponente può presentare un nuovo PU.
- Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente, l'inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione PU.
- Nel PU deve inoltre essere indicata la durata di validità del piano stesso.
- Resta la facoltà di presentare, entro i 2 mesi antecedenti la scadenza dei termini (di validità del PU o di inizio lavori), un nuovo PU della durata massima di 1 anno.

Piano di Utilizzo (PU): disposizioni procedurali (art. 8)

PROCEDURE PER LA MODIFICA DEL PU:

Il proponente (o l'esecutore) possono aggiornare il PU nei casi di modifica sostanziale delle condizioni alle quali i materiali di scavo sono considerati sottoprodotti (seguendo le procedure per l'approvazione), quali:

- a) aumento del volume in banco oggetto del PU oltre il 20%;
- b) destinazione del materiale escavato a un sito di destinazione o a un utilizzo diverso da quello indicato nel PU;
- c) destinazione del materiale escavato a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel PU;
- d) modifica delle tecnologie di scavo.